

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO WEB MIUR, COME DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA), IN DATA 28.8.2017, NRG 6090/2017, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1089/2017.

Il sottoscritto Avv. Michele Lembo (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce, in adempimento al Decreto Presidenziale n. 1089/2017, pubblicato in data 28.8.2017, n. NRG 6090/2017, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta- , con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

AVVISA

Quanto segue:

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso: CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE- SEZIONE SESTA, **NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6090/2017**, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1089/2017 PUBBLICATO IL 28.8.2017.

Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

Rita NICOLI' (NCLRTI75R52E506H) nata a Lecce il 12 ottobre 1975 e residente a Vernole alla Via Lecce n. 4; **Massimo SIROTTI (SRTMSM57H05C573C)** nato a Cesena il 05/06/1957 e residente in Longiano alla Via Santa Maria 2/1; **Francesca Romana CILLO (CLLFNC78B43H501Z)** nata a Roma il 03/02/1978 e residente in Lecce alla Via Zanrdelli n. 40; **Corrada Daniela MILONE (MLNCRD80C64A638I)** nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 24/03/1980 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto alla Via E. De Filippo n. 48; **Alessandra AMATORI (MTRLN84D60B352G)** nata a Cagli il 20/04/1984 e residente a Cagli alla Via Tiranni n. 47; **Luigia BIANCO (BNCLGU80B53F839N)** nata a Napoli il 13/02/1980 e residente a Teverola alla Via Campanello n. 46; **Elena CALIRI (CLRLNE80T68A638Y)** nata a Barcellona il 28/12/1980 e residente a Barcellona alla Via M. Bellinvia n. 113; **Stefania INDELICATO (NDLSFN84H57H501X)** nata a Roma il

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

17/06/1984 ed ivi residente alla Via Gasarotti n. 53; **Donatella MAZZONI (MZZDTL80B52G535C)** nata a Piacenza il 12/02/1980 e residente a Piacenza alla Via Bozzini n. 23; **Cristiano BEROLLI (BRLCST86R03D612O)** nato a Firenze il 03/10/1986 e residente a Firenze alla Via Piofedi n. 81; **Anna Laura Maria Assunta ROTUNDO (RTNNLR68M55E815V)** nata a Maglie il 15/08/1978 e residente ad Uggiano la Chiesa alla Via Pisanelli n. 5; **Patrizia SAVINO (SVNPRZ77D44H926I)** nata a San Giovanni Rotondo il 4/4/1977 ed ivi residente alla Via Alberti n. 18; **Valentina BUCCI (BCCVNT83M64E958P)** nata a Marino il 24/08/1983 e residente a Rocca di Papa alla Via Italia n. 4; **Daniele Martinez (MRTDNL76B18G273V)** nato a Palermo il 18/02/1976 e residente a Palermo alla Via Giacomo Besio n.145; **Francesca SALLUSTIO (SLLFNC84L59F280W)** nata a Mola di Bari il 19/07/1984 ed ivi residente alla Via della Pace n. 52; **Maria Chiara SALLUSTIO (SLLMCH8362F280G)** nata a Mola di Bari il 22/10/982 ed ivi residente alla Via della Pace n. 52; **Cecilia ZOPPINI (ZPPCCL84R41H501H)** nata a Roma l'1/10/1984 e residente a Roma alla Via Euripide n. 207; **Stefania CARRISI (CRRSFN85T48D862M)** nata a Galatina il 08/12/1985 e residente in Parabita alla Via Gaetano Vinci n. 164; **Ottavia LUCISANO (LCSTTV86S43G224M)** nata a Padova il 03/11/1986 e residente a Padova alla Via Coronelli n.18, **Virginia LIMA (LMIWGN85L64G273W)** nata a Palermo il 24/07/1985 e residente a Bagheria alla Via Cotogni n. 19, rappresentati e difesi, come da mandati cartacei allegato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele LEMBO (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso Placidi Srl alla Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma

Amministrazione intimata:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;
- **MIUR** – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,**

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.**

Indicazione dei controinteressati

Raffaella Calderoni(CLDRFL60T58F205K) nata A Milano il 18/12/1960 ed ivi residente In Largo Domodossola 7- 20145 (Mi)

Gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Provvedimenti impugnati: Sentenza breve del TAR del Lazio, Sez. III Bis, n. 1751/2017, NRG 7185/2014, non notificata e pubblicata in data 2 febbraio 2017

Per lo effetto per l'annullamento

- del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2015 n. 325 a firma del MIUR nella parte in cui, durante la fase di aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2015/2016, divulgato con la nota emessa in pari data, non ha permesso l'inserimento nelle GAE dei docenti abilitati con TFA secondo ciclo, ma ha limitato il predetto aggiornamento solo a coloro che sono già presenti nelle predette graduatorie.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

- del DDG n. 767 del 17 luglio 2015, a firma del MIUR, nella parte in cui, in occasione del piano straordinario delle assunzioni non dispone l'immissione in ruolo dei docenti istanti in quanto abilitati TFA secondo ciclo, non inseriti nelle GAE.
- del DM n. 248 del 2015 pubblicato il giorno 4 maggio 2015, a firma del MIUR, nella parte in cui non dispone, per gli abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, il loro inserimento (e aggiornamento) nelle graduatorie ad esaurimento; ma dispone il solo aggiornamento delle graduatorie di istituto.
- Del Decreto Ministeriale n. 235/2014, pubblicato in data 09 aprile 2014, a firma del pro tempore Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui non prevede, la possibilità per i docenti abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, di essere ammessi - a partire dall'anno scolastico in corso e, comunque dall'a.s. 2015/2016 sino al 2017 - nella III^a fascia, oppure in altra fascia provinciale aggiuntiva (IV^a fascia), delle predette graduatorie
- del decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81, a firma del Ministro dell'Università, Istruzione, e Ricerca p.t: "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249", concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013), nella parte in cui all'art. 4, comma 1, lett. m, modifica l'art 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis, il quale prevede che: **"i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami."**
- Per le medesime e anzidette ragioni: del DM n. 53 del 2012; del DM n. 44 del 2011; del DM n. 42 del 2009, Dm n. 249 del 2010 tutti a firma del MIUR e di ogni altro atto e-o provvedimento consequenziale e-o connesso anche ad oggi non conosciuto;
- Del DM n. 495 del 22 giugno 2016, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno a firma della direzione per il personale scolastico n.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

16827, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, III fascia o IV fascia, dei docenti abilitati con TFA; e, nella parte in cui, non è previsto per essi docenti la possibilità di accedere al servizio *online*, come predisposto dallo stesso MIUR, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, entro il giorno 8 luglio 2016 ore 14.00, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie. Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché delle Graduatori ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, come pubblicate, tutte entro la data del 10 settembre 2016 sui siti istituzionali, dai n. 101 Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia di ciascun ricorrente, come per ciascuno di essi specificata in epigrafe, non è previsto il loro inserimento nella III o IV fascia delle GAE, né con riserva e né a pieno titolo. Di qualunque silenzio serbato e ogni altro atto e-o provvedimento, presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui: Il DDG 643 pubblicato il giorno 11 luglio 2016, a firma della Direzione Generale per il personale scolastico, del MIUR, dei pedissequi allegati e della pedissequa nota n. 18736, tutti pubblicati in pari data, ossia il giorno 11 luglio 2016, nella parte in cui, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, non permettono l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, e, il contestuale inserimento nelle GAE, dei docenti abilitati con i percorsi TFA.

- delle graduatorie ad esaurimento e dei pedissequi decreti di approvazione emessi annualmente, come analiticamente indicati nello schema del ricorso introduttivo e motivi aggiunti con specificazione dell'ATP e della data di pubblicazione, nonché di ogni eventuale silenzio serbato, nella parte in cui non è previsto l'inserimento degli istanti, in quanto abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, nelle graduatorie ad esaurimento dell'ATP di interesse. Nonché del diniego comunicato erga omnes dal MIUR, sul sito istituzionale, in data 18 settembre 2015 (Prot. n.30343 del 18 settembre 2015) nella parte in cui non prevede l'inserimento degli istanti nel piano delle assunzioni in quanto non iscritti nelle GAE; di tutti ed eventuali decreti di esclusione dalle GAE e di qualunque forma di silenzio eventualmente serbato, nonché di tutti gli altri provvedimenti

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

impugnati con ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti che qui si intendono come integralmente riportati, trascritti ed impugnati.

Sunto dei motivi

Il presente appello verte sulla riforma della menzionata sentenza del Tar che non ha accolto la richiesta di inserimento nelle GAE dei docenti abilitati con TFA.

Le doglianze eccepite riguardano i presenti motivi:

- VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO “ERGA OMNES” DEI DECRETI IMPUGNATI IN RAGIONE DEI PRONUNCIAMENTI DA PARTE DI CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO.

Per ragioni di sinteticità ed economia espositiva appare opportuno evidenziare in premessa come fattispecie analoghe a quella in esame, siano già state decise in senso favorevole ai ricorrenti da parte di Codesto Ecc.mo Consesso. Ne deriva che non può essere condivisa la statuizione del TAR Lazio in ordine all’ingiusto rigetto della domanda di primo grado mossa dai ricorrenti.

Sul punto va altresì evidenziata la manifesta contraddittorietà motivazionale e procedimentale del primo Collegio, che ha visto il Tar del Lazio da un lato, accogliere la misura cautelare monocratica in favore dei ricorrenti permettendo loro l’inserimento nelle GAE con sottoscrizione di contratti di lavoro, per poi, **dopo ben SEI MESI**, una volta raggiunto e consolidato il bene della vita, revocare ai ricorrenti detta misura perché il Collegio ha ritenuto la causa manifestamente inammissibile tanto da adottare l’impugnata sentenza in forma semplificata. Con l’assurda conseguenza che gli appellanti, nel mezzo dell’anno scolastico, sono stati depennati, licenziati e rimessi allo stato di disoccupazione e precariato.

- ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA – CONTRADDITTORIETA’ MOTIVAZIONALE - VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE, MANCATA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA EX ART. 3 COST., DEL DISPOSTO NORMATIVO DI CUI ALL’ART. 5 BIS L. 169/2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L n. 244/2007 e L. n. 296/2006, ART.1 COMMA 605 lett. C. -

La legge n. 169/2008 art 5 bis, in ragione della quale è stato reso possibile il recente inserimento nelle GAE di numerosi docenti, è una norma speciale in considerazione della

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

particolarità della categoria che essa disciplina (ex SISS (scuole biennali indirizzo musicale) ora TFA)

Il TAR del Lazio, dunque, concentra ingiustamente la propria decisione attorno ad una norma (L. n. 296/2006), senza considerare la restante disciplina (art. 5 bis l. n. 169 del 2008). Nonché, nega l'identità dei presupposti giuridici esistenti tra i corsi ex SISS (scuole biennali indirizzo musicale) (abrogati) e i corsi TFA, con l'ingiusta ed illogica conseguenza che soltanto alcuni docenti abilitati con TFA hanno potuto inserirsi nelle GAE.

- Il TAR Lazio trascura la specialità della norma e viola il sillogismo interpretativo.

Viola i precedenti favorevoli in materia con ingiusta esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione previsti tramite GAE.

Pure nel proprio precedente giurisprudenziale, richiamato dal TAR Lazio, lo stesso Collegio omette di trascurare la specialità delle L. n. 169/2008. Peraltro, si tratta di un pronunciamento che attiene ad una fattispecie in parte diversa.

Sul punto così si esprime il TAR Lazio nel citato precedente: *“l'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ne ha decretato la chiusura, così da delimitando temporalmente, solo con riferimento ai soggetti già inseriti, l'aspettativa di poter accedere al pubblico impiego attraverso canali alternativi a quello del concorso pubblico (va ricordato, infatti, che la finalità “storica” delle Graduatorie permanenti era, ai sensi dell'art.401 della legge 3 maggio 1999, n. 124, proprio quella di fungere da “serbatoio” per l'assunzione in servizio dei docenti ivi inseriti per la metà dei posti messi a concorso per ciascun anno). Pertanto, non solo non viene violato il principio di eguaglianza (trattandosi di posizioni diverse), ma neppure viene violata la regola dell'imparzialità, finalizzata a consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica in quanto, nella vasta categoria dei docenti abilitati, per i motivi già evidenziati quelli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre (segnatamente, quello bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012) vantano certamente una posizione qualificata”.*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Il TAR, dunque, anche in tale caso tralascia un argomento principale ed assorbente, ossia che la norma in argomento, art 5 bis l. n. 169 del 2008, si pone in **rapporto di specialità** con la l. n. 296/2006.

- **ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - ILLOGICITA' MANIFESTA-
VIOLAZIONE ART 2 COST – OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA- TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO –
CARENZA ISTRUTTORIA.**

Il TAR Lazio trascura che i ricorrenti siano stati selezionati sul fabbisogno proprio al giusto fine di evitare la formazione de precariato. Una volta terminati i corsi, i ricorrenti non sono stati più reclutati per la copertura del fabbisogno, ma per le sole supplenze, alimentando in tale modo il precariato scolastico.

Nell'impugnata sentenza il TAR Lazio tralascia il fatto che il TFA, nato per evitare il precariato, sia stato calcolato sulla scorta del fabbisogno.

- **Il TAR non interpreta in maniera costituzionalmente orientata il dettato normativo di cui all' art 14 comma 2 ter l. n. 14 del 2012.**

**ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 14 COMMA 2 TER L. N. 14 DEL 2012 –
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE- INGIUSTIZIA MANIFESTA –
VIOLAZIONE L. N. 169/2008 – L. N. 107/2015 – VIOLAZIONE ARTT 3,111 COST.
OVE OCCORRA – IN CASO DI MANCATA INTERPRATAZIONE
COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA SULLA IV°
FASCIA DELLE GAE SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E IL RINVIO
DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Il TAR, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, non ha rilevato alcun profili di incostituzionalità, neppure ha ritenuto meritevole di approfondimento l'inserimento degli istanti nella nuova e costituita IV fascia delle GAE ai sensi della l. n. 14/2012.

La vicenda delle impugnate graduatorie infatti è molto travagliata, nate come graduatorie permanenti, esse sono divenute ad esaurimento, per mezzo dell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006: *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Ebbene, la *ratio* della predetta disposizione normativa era quella di assumere in tre anni tutti i docenti inseritisi nelle graduatorie per poi procedere con i bandi triennali di concorso.

Di fatto, nonostante la chiusura delle GAE, il Miur ha continuato ad attivare dei corsi di abilitazione (non mantenendo così fede al progetto delle c.d. lauree magistrali abilitanti).

Ne deriva che ogni docente, per poter svolgere la professione di insegnante, deve già aver conseguito l'abilitazione.

- ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO DA CUI E' DERIVATA LA MANIFESTA INGIUSTIZIA ANCHE SOTTO IL PROFILO RISARCITORIO.

Il TAR del Lazio ha ingiustamente negato l'inserimento nelle GAE dei docenti abilitati con TFA. Non ha quindi condannato il MIUR all'inserimento in forma specifica.

Il TAR non ha perciò evitato il perpetrarsi del danno che le parti tutt'ora subiscono a causa della loro ingiusta esclusione e che, ben possono essere risarciti mediante l'inserimento nelle GAE, tutt'ora esistenti. Peraltro, a causa del mancato inserimento nelle GAE essi istanti come evidenziato nell'atto introduttivo sono stati esclusi dal piano straordinario delle assunzioni previsto ai sensi della l. n. 107/2015.

- ERRORES IN IUDICANDO ED ERRORES IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE ART. 111 – OMESSA TRATTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DEL RICORSO — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

A tale fine, va rammentato come le parti istanti lamentano, sin dall'atto introduttivo, circostanza invece trascurata dal TAR, come il Miur non abbia rispettato i contenuti della circolare del 17 aprile 2013, emanata poco tempo prima che finissero i corsi TFA. Il TAR Lazio ha così travisato i presupposti di fatto e di diritto, senza considerare come proprio tale nota rassicurava i docenti sul fatto che avrebbero potuto spendere il titolo sin all'anno scolastico 2013-2014.

- ERRORES IN IUDICANDO ED ERRORES IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE ART. 111 – OMESSA TRATTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DEL RICORSO — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99.

Il TAR del Lazio omette completamente di pronunciarsi attorno alla denunciata violazione da parte dei docenti, della direttiva comunitaria 70/99 CE che era stata fatta oggetto di un preciso

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

motivo di ricorso. Al pari dell'art 136 del Trattato. Tale motivo risulta invece decisivo per la risoluzione della controversia.

Nello specifico, il Tar ha omesso di prendere posizione attorno all'impossibilità per il MIUR, di eludere nel comparto della scuola pubblica le regole previste dall'Accordo Quadro del '99, da cui è scaturita la direttiva 70/99 CE.

Si allega testo integrale del ricorso, della sentenza appellata e del decreto presidenziale estratti dal fascicolo telematico. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it**, Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, attraverso l'inserimento del numero di registro generale.

Cordiali Saluti

Lecce/Roma 17 settembre 2017

Avv. Michele Lembo